## REGIONE LOMBARDIA = PROVINCIA di CREMONA UNIONE LOMBARDA dei COMUNI di CALVATONE e TORNATA

con sede in Calvatone – via Umberto I° n° 134

## P.I.P.S.

## Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale

(ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71, ancorché in conformità ai rispettivi P.G.T. ed al P.T.C.P.)



## Schema di Convenzione

N. di Repertorio N. di Raccolta	
CONVENZIONE PER VENDITA DI AREA INCLUSA IN PIANO	
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALE (P.I.P.S.)	
REPUBBLICA ITALIANA	
Nell'anno duemila, il giorno del mese di	
inVian°	
Davanti a me dottor, Notaio in, iscritto nel Colle-	
gio Notarile,	
sono presenti i Signori:	
nato a () il, in	
qualità di Responsabile del Servizio Contratti dell'"UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI	
<b>DI CALVATONE E TORNATA</b> ", con sede in Calvatone (CR), Via Umberto I n.134, Codi-	
ce Fiscale 01202360192, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Unione"	
e/o "parte venditrice", che qui interviene in nome e per conto della stessa Unione ai sensi	
dell'articolo 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs.18/08/2000, n.267, nominato	
con, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la	
lettera "A", allo scopo autorizzato con Deliberazione della Giunta n del	
e Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n del	
, che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettera "B" e	
"C";	
ditta con sede a	
() in Via iscritta al Registro Imprese di	
al n, per conto ed in rappresentazione	
della quale interviene al presente atto il Sig nato	
a() il, autorizzato in forza di	

che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "D"	
(di seguito "parte acquirente");	
della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali	
PREMESSO	
A) che la ditta, oltre indicata anche come "assegnata-	
rio", sono assegnatari dell'area situata nei Comuni di Calvatone e Tornata meglio oltre de-	
scritta, nell'ambito del P.I.P Intercomunale e con Superficie fondiaria complessiva di mq.	
4.782,00;	
B) che il sopraindicato "UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E	
TORNATA" dichiara di avere la piena disponibilità delle aree;	
C) che l'area, di cui alla presente convenzione, fa parte del Polo Produttivo a valenza Interco-	
munale attuato con un P.I.P.S.;	
D) che comunque la presente convenzione disciplina l'intera realizzazione del Polo Produttivo	
Intercomunale, anche se realizzato in comparti differenziati, fermo restando la revisione degli	
importi, con conguaglio in più o in meno, relativamente ai costi complessivi di urbanizzazio-	
ne;	
E) che il Comune di Calvatone ed il Comune di Tornata sono rispettivamente dotati di Piano	
di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato e vigente;	
F) che le aree interessate sono classificate dal vigente strumento urbanistico del Comune di	
Tornata in ambito T.U.C. n. 13 "Tessuto Urbano Consolidato a specifica destinazione produt-	
tiva nel sistema extra-urbano" (art. 42 delle NTA) e ricadente all'interno del corridoio di sal-	
vaguardia pertinente il tracciato autostradale "Ti-Bre" (250 mt. per parte) e soggetto alle fasce	
di rispetto autostradali, nonché in parte all'interno dell'ambito sede stradale e pertinenze pre-	
visto dal progetto "Ti-Bre".	
VISTI	
11511	
	I.

a) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del P.I.P., nelle forme di legge, in segui-	
to ai quali non sono pervenute osservazioni;	
b) le rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Calvatone e del Comune	
di Tornata, con le quali è stato approvato definitivamente il P.I.P.S.;	
c) l'art. 28 della Legge 17.08.1942, n.1150, come modificato dall'art. 8 della L. 06.08.1967,	
n.765, l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n.136, l'articolo 22 della Legge Regionale 15 aprile	
1975 n.51, l'articolo 12 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.60, gli articoli 9 e 10 della	
Legge Regionale 23 giugno 1997, n.23 ed il tutto quanto coordinato e ricompreso dalla L.R.	
n.12/2005;	
d) la delibera di assegnazione definitiva delle aree definite in lotti edificabili all'assegnatario	
(Deliberazione della Giunta ndel, e Determinazione del Re-	
sponsabile dell'Area Tecnica n del);	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
1) CONSENSO E OGGETTO	
L"UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA" vende alla	
ditta "", che acquista l'area edificabile inclusa in	
Piano per Insediamenti Produttivi Sovracomunale, come meglio specificato nelle premesse,	
nel Comune di Tornata, confinante in unico corpo da nord in senso orario con i mappali	
del Comune di Tornata,	
Figura così distinta:	
Catasto Terreni del <b>Comune di Tornata</b> :	
foglio 4 mappale 362 mq. 3.492,00	
foglio 4 mappale 371 mq. 122,00	
foglio 4 mappale 355 mq. 528,00	
foglio 4 mappale 364 mq. 541,00	

foglio 4 mappale 372 mq. 18,00	
foglio 4 mappale 357 mq. 81,00	
TOTALE mq. 4.782,00	
2) PROVENIENZA E TITOLARITA'	
3) PATTI E CONDIZIONI	
a) Quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni ac-	
cessione, pertinenza, impianto, fisso e seminfisso, servitù attive e passive.	
b) La parte venditrice garantisce proprietà e libertà di quanto alienato da ipoteche, oneri reali e	
gravami in genere e promette collaborazione per ogni caso di lite, evizione o molestia.	
c) Tutti gli effetti economici, attivi e passivi, decorrono da oggi.	
d) La parte alienante rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale.	
PATTI	
ART. 1 _ PREMESSE	
Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.	
ART. 2 _ OBBLIGO GENERALE	
1. L'assegnatario si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che	
il presente atto è da considerarsi per sé vincolante e irrevocabile in solido fino al completo as-	
solvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi	
da parte dell'Unione.	
ART. 3 _ DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
1. L'assegnatario è obbligato in solido per sé e per aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve per-	
tanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della conven-	

zione, gli obblighi assunti dall'assegnatario con la presente convenzione, si trasferiscono anche	
agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le	
quali non hanno efficacia nei confronti dell'Unione.	
2. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'assegnatario non vengono meno e non	
possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi tito-	
lo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.	
3. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle future de-	
terminazioni comunali e/o dell'Unione necessarie all'esecuzione delle previsioni della mede-	
sima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti dei Comuni e/o	
dell'Unione allo scopo finalizzati e conformi alle stesse.	
ART. 4 – PREZZO DI CESSIONE	
1. Il prezzo della presente vendita è stabilito complessivamente in Euro	
, somma che la parte venditrice conferma di aver ricevuto con le mo-	
dalità di cui oltre dalla parte acquirente, cui rilascia quietanza di saldo.	
Il prezzo di cessione del lotto assegnato è determinato in Euro ventiquattro/00 (24,00) al mq.	
comprensivo delle spese per l'esproprio delle aree (fondiaria+cinematica+standard) maggiora-	
to delle spese generali, notarili, ecc., e del costo delle opere di urbanizzazione primaria esegui-	
te.	
2. Tale prezzo è soggetto a eventuale conguaglio in più o in meno in funzione dei costi effetti-	
vi supportati per l'attuazione dell'intero Piano Insediamenti produttivi Sovracomunale.	
3. L'assegnatario si impegna pure a versare all'Unione la quota relativa agli oneri di urbanizza-	
zione secondaria e smaltimento dei rifiuti, e fondo aree verdi vigenti al momento del rilascio	
del Permesso di Costruire. Tali oneri sono suscettibili di aggiornamento con successiva delibe-	
razione comunale.	
	1

4. Così come disposto dal D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 come modificata con L.	
296/2006, le parti, edotte delle conseguenze penali e amministrative alle dichiarazioni false o	
reticenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestano in via sostitutiva di atto di no-	
torietà:	
- che nelle fasi precontrattuali e contrattuali non si sono avvalse di alcun mediatore;	
- che il pagamento del prezzo è avvenuto con le seguenti modalità:	
ART. 5 TRASFERIMENTO DEL LOTTO O DEI FABBRICATI	
1. L'assegnatario può trasferire l'area di sua proprietà compresa nel Piano Insediamenti Produt-	
tivi ed il relativo fabbricato previo assenso dell'Unione con apposito atto di Giunta in cui si	
concede nulla osta al trasferimento dell'area assegnata e dell'eventuale fabbricato ad altre Ditte	
Artigiane di gradimento dell'Unione. Ogni trasferimento della proprietà dell'area e del relativo	
fabbricato in violazione del presente punto è nullo di diritto. Il fabbricato non potrà comunque	
essere destinato a scopi diversi da quelli previsti dal regolamento comunale.	
2. L'assegnatario si impegna a non trasferire, per intero o frazionata, l'area di sua proprietà	
compresa nel Piano Insediamenti Produttivi ed il relativo fabbricato, o di costruirvi sopra	
qualsiasi forma di diritto reale di godimento a favore di terzi prima che siano trascorsi cinque	
anni dall'attivazione della produzione.	
3. L'assegnatario si impegna a presentare entro e non oltre un anno decorrente dalla data di	
stipula della presente convenzione, richiesta per il rilascio di Permesso di Costruire per realiz-	
zazione di fabbricato avente superficie coperta di almeno 1/3 (un terzo) della superficie coper-	
ta massima ammissibile (60% della superficie fondiaria). Nel caso in cui il lotto in oggetto ri-	
sulti in ampliamento di attività esistente, l'intervento di cui sopra potrà anche essere realizzato	
sul lotto esistente. Tali lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di rilascio del	
Permesso di Costruire ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, fatte salve	
proroghe.	
_	ĺ

4. In casi eccezionali l'Unione può autorizzare il trasferimento della proprietà del lotto e	
dell'eventuale fabbricato autorizzato prima del termine dei cinque anni. In tal caso l'assegnata-	
rio si impegna a vincolare contrattualmente l'acquirente, in sede di stipula del rogito notarile,	
affinché permanga il carattere produttivo e la relativa destinazione dell'immobile alienato. In	
caso contrario l'atto di vendita è nullo di diritto.	
5. L'attivazione dovrà avvenire entro e non oltre il termine di quattro anni decorrente dalla da-	
ta di rilascio della concessione edilizia, prorogabile, in casi eccezionali e qualora la mancata	
attivazione sia giustificabile per motivi non imputabili all'assegnatario, con apposita delibera	
dell'ente.	
ART. 6 LOCAZIONE FINANZIARIA	
1. In deroga alle disposizioni contenute nella presente convenzione l'Amministrazione dell'U-	
nione consente alla Ditta acquirente ed al solo scopo di finanziare le opere da costruire sui lotti	
assegnati, di stipulare contratti di locazione finanziaria con temporaneo trasferimento del dirit-	
to di proprietà a favore di società di leasing per tutta la durata prevista dall'eventuale contratto	
di leasing, come nel presente atto.	
2. Qualora al termine del contratto di locazione finanziaria la parte utilizzatrice non eserciti	
l'opzione di acquisto dei beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, la socie-	
tà finanziaria locatrice non sarà immediatamente libera di vendere o di locare a terzi gli stessi,	
ma dovrà chiedere all'Unione, a pena di nullità di ogni atto conseguente, la designazione di un	
nuovo assegnatario. A tal fine la società di locazione finanziaria darà all'Unione per iscritto a	
mezzo lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, la notizia di essere rientrata	
nella disponibilità dei beni in conseguenza del mancato esercizio dell'opzione di acquisto da	
parte della parte utilizzatrice, fermo restando che, a decorrere dalla data di ricevimento della	
comunicazione della società finanziaria, l'Unione avrà 180 giorni di tempo per indicare il nuo-	
vo assegnatario che, entro i 90 giorni successivi acquisti dalla società finanziaria ovvero, pre-	

vio assenso della società finanziaria, stipuli un nuovo contratto di locazione finanziaria degli	
immobili stessi.	
3. Decorso inutilmente il termine di 180 giorni di cui sopra, ovvero nel caso in cui entro i 90	
giorni successivi non si pervenga all'acquisto da parte del nuovo assegnatario o dell'Unione	
stessa, dei beni immobili oggetto della locazione finanziaria od alla stipula di un contratto di	
locazione finanziaria, la società di leasing potrà ritenersi autorizzata a vendere o concedere in	
leasing a terzi i beni oggetto del contratto senza che il l'Unione possa proporre eccezione alcu-	
na e sempreché il subentrante risulti essere in possesso dei requisiti per avere titolo all'asse-	
gnazione dell'area in conformità alle condizioni dettate dal Piano per Insediamenti Industriali	
ed Artigianali.	
4. Quanto sopra vale anche nel caso in cui il contratto di leasing venga risolto anticipatamente	
in seguito al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal contratto di locazione fi-	
nanziaria.	
ART. 7 _ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dall'Unione quale P.A., at-	
traverso le procedure di appalto esperite dallo stesso ed in conformità ad apposito progetto	
esecutivo già presentato. 2. I costi tutti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione	
primaria, sono posti a carico degli assegnatari in proporzione alla propria loro quota computata	
in ragione della Superficie fondiaria a loro assegnata.	
3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi conces-	
sionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera	
b), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche e integrazioni, ovvero titolari di	
diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro	
provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo	
1995, n.158. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rima-	
	t .

nendo il relativo onere a completo carico degli assegnatari così come indicato al precedente	
comma 2.	
 4. Le spese tecniche per la redazione del P.I.P.S. e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per	
la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono poste proporzional-	
mente a carico degli assegnatari.	
ART. 8 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	
1. L'assegnatario ha assunto proporzionalmente a proprio totale carico i costi per l'esecuzione	
delle opere di urbanizzazione primaria eseguite dall'Unione come specificato al precedente art.	
7, così come evidenziate sugli elaborati del progetto del P.I.P.S.	
ART. 9 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	
1. Il P.G.T. non prevede per il comparto in oggetto l'intervento per la realizzazione e l'esecu-	
zione di opere di urbanizzazione secondaria. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono	
computati e versati in relazione al Permesso di Costruire/D.I.A	
ART. 10 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA	
1. Le opere di urbanizzazione in regime di esclusiva, sono riservate per disposizione normati-	
va o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la pro-	
gettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.	
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai	
medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.	
3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti indicati al precedente comma 1., la P.A. provvede	
tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusi-	
va, i preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispet-	
to dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del P.I.P.S., unitamente al_	
le indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di	
predisposizione.	

4. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari	
preliminarmente o contemporaneamente lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque	
altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti dagli assegnatari con le stesse modalità pre-	
viste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.	
ART. 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE	
1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive	
degli assegnatari a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le se-	
guenti opere:	
a)_ eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal pro-	
getto esecutivo o dal planivolumetrico, e/o chiuse con cancello o con barra mobile prima	
dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;	
b)_ passaggi ciclabili e pedonali afferenti le singole utilizzazioni;	
c)_ posti macchina interni ai lotti nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni;	
d)_ verde privato in genere, interno ai singoli lotti, ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti	
disposizioni regolamentari;	
e)_ illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;	
f)_ allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.	
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, possono essere eseguite contempo-	
raneamente all'edificio principale, ovvero anche entro la richiesta di utilizzazione del medesi-	
mo.	
ART. 12 – PERMESSO DI COSTRUIRE CON PROCEDURA S.U.E.	
1. Dopo la registrazione e trascrizione del presente atto l'assegnatario può presentare domanda	
per ottenere il Permesso di Costruire, mediante procedura S.U.E., per l'edificazione in confor-	
mità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al P.I.P.S. stesso e con particolare riguardo alle	
norme di attuazione di quest'ultimo.	
	Í.

2. Il rilascio del Permesso di Costruire/D.I.A. è subordinato al pagamento del contributo di	
concessione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n.10 (art. 16 del D.P.R.	
06.06.2001 n.380), con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.	
3. Per il Permesso di Costruire, gli oneri di urbanizzazione primaria determinati con delibera-	
zione comunale non sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento del prezzo della pre-	
sente vendita.	
4. La procedura autorizzativa si esplica attraverso istanza diretta al S.U.E., con sede della	
Struttura presso l'Unione, ai sensi del D.P.R. N.160/2011.	
5. L'Unione si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto	
del P.I.P.S ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.	
ART. 13 _ EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA	
1. Qualora su parte dell'area inclusa nel P.I.P.S. siano richiesti e autorizzati, compatibilmente	
con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella	
prevista in origine, in sede di rilascio del relativo Permesso di Costruire/D.I.A. sono reperite le	
aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destina-	
zione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano e delle relative	
aree a servizi pubblici.	
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato; in tal caso l'im-	
porto del conguaglio della monetizzazione è versato contemporaneamente al rilascio del Per-	
messo di Costruire.	
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a	
standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore degli assegnatari, non si procederà	
ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di	
monetizzazione.	
ART. 14 _ SPESE	
	I .

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti,	
riguardanti il presente atto e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, sono a carico	
esclusivo dell'assegnatario.	
Ai sensi dell'art.30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, la parte venditrice dichiara che non sono in-	
tervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente al 26 febbraio 2014, data	
di rilascio del certificato di destinazione urbanistica che in originale si allega al presente atto	
sotto la lettera "E", previa lettura da me datane alle parti.	
ART. 15 TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI	
Il presente atto dispiega piena efficacia per tutte le parti dall'odierna data di stipula.	
2. La parte venditrice rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse com-	
petere in dipendenza della presente vendita.	
La parte venditrice autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizio-	
ne della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni respon-	
sabilità.	
4. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposi zioni di legge in	
materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in	
esecuzione del Piano di Governo del Territorio.	
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto per la massima parte da persona di	
mia fiducia da me diretta e per il resto scritto da me per pagine fogli di cui	
consta e di esso, non di quanto allegato per espressa dispensa avuta dalle parti, ho dato lettura	
ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio come per legge alle ore	
().	
FIRMATO:	